CONSOB

Comunicazione n. DIN/66794 dell'11-9-2000

inviata al sig. ...

Oggetto: **Promotori finanziari: risposte a quesiti**

Si fa riferimento alla nota pervenuta lo scorso ..., con cui la S.V. richiedeva a questa Commissione:

"*quali ostacoli o vincoli di carattere legale sussistono al fine di*:

a) *prendere visione dell 'albo dei promotori finanziari di tutta Italia*;

b) *ottenere copia di tale albo*;

c) *ottenere tale copia su supporto informatico, meglio ancora se via internet*;

d) *promuovere e gestire con un'impresa ad hoc l'attività di divulgazione della professione*;

e) *essere socio (quand'anche promotore finanziario) di tale impresa*;

f) *pubblicizzare via internet l'elenco dei promotori finanziari*".

Con riferimento ai quesiti *sub a)* e *b)*, si rileva che nessun ostacolo sussiste alla consultazione dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e all'estrazione di copie dello stesso, trattandosi di un albo pubblico, destinato alla massima diffusione e accessibile a chiunque vi abbia interesse, nelle forme di pubblicazione attualmente in uso.

Al riguardo, si evidenzia che l'art.12, comma 3, del regolamento n. 10629/1997 assegna alla Consob la cura della pubblicità dell'Albo, prevedendo che, entro il 30 aprile di ogni anno, in un'edizione speciale del Bollettino, sia pubblicato l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, e che delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni dei dati riguardanti i soggetti iscritti, sia data pubblicità nel Bollettino mensile della stessa Consob (pubblicato sul sito *internet "consob. it"*, a partire dal mese di giugno 2000). Inoltre, dandosi immediatamente notizia - a tutela degli investitori - dei
provvedimenti di vigilanza adottati, nei confronti dei promotori finanziari, sul sito *internet* della Commissione, un continuo aggiornamento dei dati inerenti l'operatività degli stessi promotori può trarsi sempre dalla consultazione del suddetto sito.

Con riferimento al quesito *sub c)*, si fa presente che anche tale Albo sarà a breve pubblicato presso il sito *internet* della Consob, presso il quale potrà essere consultato.

Con riferimento alla possibilità che i dati dell'Albo siano elaborati e pubblicizzati tramite *internet* ad iniziativa di privati (quesito *sub f*), si segnala, in primo luogo, che tali attività potranno legittimamente compiersi solo in conformità delle disposizioni poste a tutela della privacy, dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996, e secondo gli orientamenti della competente Autorità garante.

Deve inoltre rilevarsi che, non compiendosi la diffusione di tali dati da parte (né sotto il diretto controllo) dell'istituzione deputata alla tenuta e alla pubblicità dell'Albo, una simile forma di pubblicità dovrebbe prevedere l'apposita avvertenza che i dati forniti non sono assistiti da garanzia di ufficialità. Appare pertanto essenziale chiarire, a garanzia degli utenti, quali (potenziali) investitori, che la consultazione dei dati disponibili presso siti *internet* gestiti da privati, non può considerarsi equivalente a quella delle fonti ufficiali.

D'altra parte, considerata l'esigenza di garantire la libera fruibilità dei dati dell'Albo, per il carattere pubblico degli stessi, si ritiene opportuno che i siti di privati, che offrano servizi di consultazione e/o elaborazione dei dati tratti dal predetto Albo, per finalità commerciali, rechino anche l'indicazione che l'Albo è liberamente disponibile per la consultazione, nelle forme di pubblicazione ufficiali curate dalla Consob.

Quanto agli ulteriori interrogativi, esposti *sub d)* ed *e)*, si rileva, infine, che la formulazione degli stessi, in cui si fa genericamente riferimento ad una "*attività di divulgazione della professione*", non consente di individuare chiaramente in cosa consista l'attività che il richiedente intenderebbe intraprendere e la natura della stessa.

Si osserva peraltro, che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti a che un promotore finanziario svolga un'attività imprenditoriale, ovvero assuma la qualità di socio per l'esercizio di un'impresa, salvo le ipotesi di incompatibilità espressamente indicate dall'art. 94, comma 1, del regolamento n.11522/1998; al riguardo rileva, in particolare, il principio generale dettato dalla lett. *f)*, secondo cui "*l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento*".

Al riguardo si osserva altresì che, qualora la S.V. dovesse ricoprire la carica di amministratore di una società, per verificare eventuali incompatibilità con l'attività di promotore, dovrà considerarsi, di volta in volta, il tipo di attività svolta in concreto dalla società tra quelle rientranti nel suo oggetto sociale. Non può infatti escludersi che l'esercizio di alcune attività contemplate nello statuto della società possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore finanziario, generando così un conflitto d'interessi, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per gli investitori con i quali il promotore venga in contatto.

Inoltre è opportuno che il promotore che sia amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (ove esistente, ai sensi dell'art. 2488 c.c.) di eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quelli della società, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti l'operazione.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia